DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 69 DEL 26.11.2009. OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER "IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO". APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel Comune di Ozzano dell'Emilia viene istituito, all'inizio di ogni anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico, mediante la predisposizione di diversi itinerari per i bambini e le bambine delle scuole primarie e secondarie di 1° grado e della scuola dell'Infanzia;

CONSIDERATO che, per la gestione organizzativa di tale servizio occorre predisporre un nuovo regolamento, in sostituzione di quello approvato con atto deliberativo C.C. nr.98 del 25/11/2004, non più adeguato alle esigenze del territorio né alla normativa in vigore;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'Assessorato competente, inviata con prot. 2009/0035766 del 24/10/2009, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali e dato atto che, entro la data indicata nella nota, sono pervenute le seguenti osservazioni e richieste di modifiche:

- con nota del Consigliere Di Oto:
 - (a) Art. 2 comma 3: si sottolinea che tale norma impedisce ai ragazzi iscritti al servizio di scendere ad una fermata diversa dalla propria anche a seguito di comunicazione scritta del genitore.
 - Si prende atto dell'osservazione e si ritiene di precisare ulteriormente quanto espresso al comma sopracitato aggiungendo quanto segue: "In via eccezionale, gli alunni iscritti al servizio potranno scendere dal mezzo ad una fermata diversa da quella assegnata solo previa comunicazione scritta e motivata della famiglia, nel rispetto delle fermate già istituite e fermo restando il rispetto delle norme del presente regolamento sulle modalità di ritiro."
 - (b) Art. 6 : si suggerisce di valutare la possibilità di estendere i soggetti fruitori del servizio di trasporto, nelle attività extrascolastiche. Si ritiene di non modificare il testo del presente articolo, in quanto già consente questa
 - possibilità, previa convenzione con i soggetti interessati.
 - (c) Art. 10 commi 2,3,4,5: si evidenzia che le norme previste per le modalità di ritiro possono risultare gravose per le famiglie. Si chiede di modificare il testo del regolamento prevedendo un trattamento differenziato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, attraverso l'individuazione di "fermate in sicurezza".
 - Si ritiene di integrare il testo del presente articolo come segue: "Tale norma è valida per tutti gli iscritti di ogni ordine di scuola. Per i soli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno essere valutate, previa richiesta scritta e motivata della famiglia, eventuali deroghe. Tale deroga sarà ammessa solo nel caso in cui l'Ufficio comunale competente accerti che il percorso fermata-casa sia in maniera incontrovertibile privo di rischi per l'incolumità del minore (es. fermata di fronte alla porta di casa)."
- con nota del Consigliere Altena:
 - (a) Art. 10 comma 5: si propone di inserire un nuovo comma dove a parziale deroga del precedente comma 5 si autorizza il rientro autonomo dei soli alunni di scuola secondaria di primo grado.
 - Si rinvia a quanto specificato al precedente punto (c).

VISTO il "Regolamento per il funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico", che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 3 e l'articolo 8 comma 1 della legge Regionale nr.26 del 08/08/2001, avente per oggetto: "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita";

- il decreto del 31 gennaio 1997, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativo alle "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";

RITENUTO, pertanto, di approvare nella sua totalità, il Regolamento per "Il Funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico" composto da nr. 13 articoli;

UDITA la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione – Avv. Cristina Neri – che illustra la proposta in oggetto;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs nr.267 del 18/08/2000.

PRESENTI nr., votanti nr. con nr. voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- ♦ per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il "Regolamento per il funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico", composto da nr. 13 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- ♦ di disporre, ai sensi dell'art.8 comma 5, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art.124 del Decreto Legislativo nr.267 del 18/08/2000, una seconda da effettuarsi per la durata di giorni quindici.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 69 del 2009

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 – OGGETTO

- 1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
- 2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
- 3. Esso è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO

- 1. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, secondo i seguenti criteri:
 - (a) mezzi e risorse disponibili;
 - (b) esigenze del servizio e degli utenti;
 - (c) efficacia, efficienza ed economicità del servizio
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
- 3. Non saranno fatti salire sul mezzo alunni non iscritti al servizio o iscritti al di fuori delle fermate assegnate.
 - In via eccezionale, gli alunni iscritti al servizio potranno scendere dal mezzo ad una fermata diversa da quella assegnata solo previa comunicazione scritta e motivata della famiglia, nel rispetto delle fermate già istituite e fermo restando il rispetto delle norme del presente regolamento sulle modalità di ritiro.
- 4. Il servizio di trasporto scolastico si conforma al calendario scolastico comunicato annualmente dalla Regione Emilia Romagna ed alle eventuali modifiche apportate dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado con sede nel territorio comunale.
- 2. Il servizio può essere esteso alle scuole dell'infanzia qualora l'organizzazione del servizio lo consenta.
- 3. Il servizio di norma viene assicurato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti almeno 500 metri dall'edificio scolastico. Eventuali domande di utenti residenti con distanza inferiore potranno essere accettate solo nel caso in cui restino posti disponibili sugli scuolabus, una volta definito il piano dei trasporti.

ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

- 1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente per le corse in cui sono presenti alunni della Scuola dell'Infanzia.
- 2. Il Comune potrà eventualmente garantire tale servizio anche per le altre corse, compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

- 3. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.
- 4. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati.

ART. 6 - ALTRE FINALITA' DEL SERVIZIO

Realizzata la finalità principale del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad attività ed iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi.

ART. 7 – ISCRIZIONE

- 1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune entro il termine fissato di anno in anno dal Bando di Iscrizione ai servizi scolastici
- 2. L'iscrizione ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi.
- 3. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e saranno comunque ammesse nei limiti delle risorse disponibili, sempre che non comportino sostanziali modifiche agli orari, itinerari e fermate già stabiliti.
- 4. Eventuali disdette al servizio dovranno essere comunicate in forma scritta.
- 5. L'iscrizione al servizio comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme previste dal presente regolamento.

ART. 8 – TARIFFE

- 1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio e le eventuali riduzioni applicabili.
- 2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle effettive giornate di fruizione del servizio.
- 3. Il bollettino e le comunicazioni per il pagamento saranno inviati presso l'indirizzo riportato nella domanda di iscrizione: l'utente ha pertanto l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica dei dati forniti al momento dell'iscrizione.

ART. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

- 1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto, evitando di disturbare i compagni e il conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, evitando atti che possano comportare pericolo o danno a oggetti e persone. In particolare dovranno attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni del conducente e/o degli accompagnatori in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio.
- 2. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente comma, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b) prima segnalazione scritta alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
 - c) seconda segnalazione scritta alla famiglia, trasmessa anche al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio:
 - d) terza segnalazione scritta alla famiglia e contestuale sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
 - e) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, con ritiro della tessera di abbonamento, dopo tre segnalazioni scritte alla famiglia.
- 3. In caso di sospensione non sorge diritto ad alcun rimborso della tariffa.

4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni che li hanno prodotti, su individuazione degli autisti e degli accompagnatori.

ART. 10 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

- 1. Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra loro e nei confronti degli utenti.
- 2. L'Amministrazione Comunale è responsabile dell'incolumità degli alunni sullo scuolabus, durante il tragitto casa-scuola e viceversa; prima della salita sullo scuolabus e alla discesa spetta ai genitori garantire le migliori condizioni per l'incolumità dei minori.
- 3. I bambini alle fermate saranno affidati di norma ai genitori o alle persone maggiorenni da loro autorizzate in forma scritta. Tale norma è valida per tutti gli iscritti di ogni ordine di scuola. Per i soli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno essere valutate, previa richiesta scritta e motivata della famiglia, eventuali deroghe. Tale deroga sarà ammessa solo nel caso in cui l'Ufficio comunale competente accerti che il percorso fermata-casa sia in maniera incontrovertibile privo di rischi per l'incolumità del minore (es. fermata di fronte alla porta di casa).
- 4. In caso di assenza alla fermata di un genitore o suo delegato l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e accompagnato al Comando della Polizia Municipale, con sede in Municipio, fino al momento del suo ritiro da parte dei genitori. Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di due volte, il servizio sarà temporaneamente sospeso. L'eventuale riammissione al servizio sarà possibile solo se autorizzata dall'ufficio comunale competente, previa valutazione della richiesta scritta motivata e documentata presentata da parte della famiglia richiedente la riammissione.
- 5. L'accettazione dell'obbligo da parte dei genitori di essere presenti alle fermate dello scuolabus, di persona o tramite loro delegati maggiorenni, è condizione indispensabile per accedere al servizio.

ART. 11 – VARIAZIONI

- 1. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di gravi e giustificati motivi di sicurezza, di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.
- 2. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente alle famiglie.

ART. 12 – LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

- 1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
- 2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

ART. 13 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.